



MoVimento 5 Stelle  
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, 14 ottobre 2019

**OGGETTO**

**8976**

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
della Regione Emilia-Romagna  
cons. Simonetta Saliera

### **Interrogazione a risposta immediata in Aula**

#### **Visti**

- le Direttive n. 79/409/CEE "*Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici*", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "*Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "*Rete Natura 2000*";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approvava le "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio*";
- il Decreto Ministeriale, 8 agosto 2014, recante "*Abrogazione del Decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*";

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*” pubblicato nella G.U. n. 258 del 6/11/2007, che **demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;**
- la legge regionale n. 7, del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni in materia ambientale modifiche ed integrazioni a leggi regionali*” e ss.mm.ii., che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, **nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;**
- la legge regionale n. 6, del 17 febbraio 2005, recante “*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000*” e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta regionale n. 893, del 2 luglio 2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, recante “*Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano*” con cui la Regione Emilia-Romagna ha riorganizzato il sistema regionale delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, passando dal sistema di gestione di competenza provinciale a quello degli Enti di Gestione Parco, disciplinandone le modalità organizzative e le attività di gestione, in particolare, l’intero territorio regionale è stato suddiviso in aree con caratteristiche geografiche e naturalistiche omogenee definite “*Macroaree per i Parchi e la Biodiversità*” al cui interno sono compresi i parchi e le riserve naturali già precedentemente previste e, per ogni macroarea, è stato istituito un nuovo ente pubblico, nello specifico, per il Delta del Po, è stato istituito ***l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po***, che è subentrato al Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po nelle funzioni amministrative, contabili e tecniche ed a cui compete, tra gli altri, **la gestione del SIC-ZPS IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole;**
- il **Piano di Gestione del SIC-ZPS IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole** di gennaio 2018 che, nel paragrafo “*Descrizione delle criticità e delle cause di minaccia*”,

rilevava: “Da circa 10 anni il complesso palustre evidenzia stati di alterazione ambientale causati, oltre che dalla presenza di specie animali alloctone (es. *Myocastor coypus*, *Procambarus clarkii* ecc.), da **un costante aumento della torbidità dell’acqua, da episodi acuti di intrusione marina** e da un costante affioramento di falda salata nelle porzioni prossimali al fiume Lamone e al Canale Taglio della Baiona. Sintomi preoccupanti del fenomeno sono **l’estinzione o la quasi totale scomparsa di molte specie vegetali sensibili**, soprattutto idrofite (es. *Myriophyllum spicatum*, *Ceratophyllum demersum*, *Utricularia australis*, *Nymphaea alba*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Salvinia natans* ecc.), dalla **marcata sofferenza di altre** (*Salix cinerea*, *Fraxinus oxycarpa*) **con conseguente minaccia per i relativi habitat protetti e per le specie animali ad essi legate, alcune delle quali già estinte localmente** (*Chlidonias hybridus*, *Panurus biarmicus*) **o in rapida rarefazione** (*Botaurus stellaris*, *Aythya nyroca*)” e nel paragrafo “Gestione dei livelli idrici” rilevava: “Valle Mandriole, oltre a ricevere gli apporti dalle precipitazioni, è attualmente alimentata nel periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) grazie alla canaletta gestita da Ravenna Servizi Industriali che prende acqua dal Reno e, tramite una chiavica la immette nel bacino, in passato veniva alimentata da un sifone che sottopassa il fiume Lamone e immetteva modeste quantità di acqua dolce da Ponte Alberete, sia a causa del diametro della tubazione (80 cm) sia a causa del ridotto dislivello che, quando la Valle raggiungeva la profondità di un metro, non permetteva l’ulteriore immissione di acqua ed impediva, di fatto, un ricambio idrico costante se si mantenevano livelli elevati (come effettivamente si usava effettuare fino a pochi anni fa quando il livello era mantenuto anche a + 80 cm). **Attualmente la botte sifone non risulta più in uso perché completamente intasata. Queste modalità di approvvigionamento idrico risultano comunque largamente insufficienti per la grande palude di quasi 250 ettari, avente una capacità di quasi 5.000.000 di metri cubi. Le scarse portate si traducono in una minore diluizione dei carichi inquinanti, minore ricarica della falda, accumulo di particellato a livello del fondo e lunghi tempi di ricambio per i bacini palustri.**”;

- la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art. 1, comma 1, ha introdotto nel Codice penale, a decorrere dal 29 maggio 2015, l’intero Titolo VI-bis del Codice penale “*Dei delitti contro l’ambiente*” e, in particolare, l’art. 452 quater “*Disastro ambientale*” che prevede: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, **chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale**

alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) ***l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali***; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. ***Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.***”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1653 del 7 ottobre 2019 recante “L. n. 157/1992, art. 19, comma 1. Sospensione dell'attività venatoria nei territori dell'ATC RA02 confinanti con la Valle Mandriole in Provincia di Ravenna.” con cui si è deciso di “di sospendere temporaneamente l'attività venatoria agli uccelli acquatici nella porzione di territorio di competenza regionale dell'Ambito Territoriale di Caccia RA02 ricadente in aree in prossimità del perimetro della zona contaminata di Valle Mandriole”;

#### **premesse che**

- le aree corrispondenti a Valle Mandriole e Ponte Alberete ricadono all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “*Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna*” (deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 2019) del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna (L.R. n. 27/1988), e che la stessa zona ricade all'interno del perimetro della zona speciale di Conservazione e zona di Protezione speciale IT4070001 Ponte Alberete Valle Mandriole (deliberazioni della Giunta regionale n. 512 del 2009 e n. 1147 del 2018)
- nel SIC-ZPS IT4070001 *Ponte Alberete, Valle Mandriole*, in particolare nella c.d. Valle della Canna, denominazione locale corrispondente a Valle Mandriole, negli scorsi giorni si è verificata una moria generalizzata di tutti gli uccelli presenti, fenomeno che ha assunto il carattere di una vera e propria strage, con esemplari, morti o moribondi, di alzavole, anatre, beccaccini e avocette dell'ordine delle migliaia (la stima del WWF è stata di 4.000 uccelli morti), tanto che si ritiene che circa la metà dell'avifauna presente nella valle sia stata uccisa in pochi giorni;
- l'ipotesi più probabile, come causa della strage, sarebbe la presenza di botulino produttore di tossine di tipo C, infatti, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della

Lombardia e dell'Emilia-Romagna – Sezione di Forlì ha rilevato la presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche, codificanti tossina di tipo C nei campioni conferiti allo stesso Istituto dall'Associazione Amici degli Animali di Ravenna nell'ambito del Piano di monitoraggio della fauna selvatica in Emilia-Romagna;

- questa sostanza sarebbe tossica per molti uccelli, in particolare, gli anatidi, mentre non rappresenterebbe un pericolo diretto per la specie umana anche se, precauzionalmente, si è consigliato ai cittadini di tenersi a debita distanza dalla Valle;
- solo successivamente alla strage, per contrastare le condizioni di anossia e ristagno che favoriscono il batterio e la produzione della tossina, sarebbe stata immessa ulteriore acqua nella Valle;

#### **considerato che**

- quanto successo, in questi giorni, nella Valle Mandriole non è un evento emergenziale casuale, bensì un accadimento largamente prevedibile e previsto da quanti avevano a cuore il destino di questa importante area protetta, ed illustrato sia in occasioni pubbliche, quale il Convegno *“Le Oasi palustri ravennati, un paesaggio instabile e minacciato”*, tenuto a Ravenna il 23 novembre 2018, sia in denunce agli organi inquirenti, sia in interrogazioni svolte nel Consiglio comunale di Ravenna, negli anni 2017, 2016 e 2015 in cui, esplicitamente: si avvertiva ***“lo stato della Valle della Canna può anche rappresentare un'emergenza di sanità pubblica, .... dalle deiezioni degli uccelli acquatici può infatti ingenerarsi, soprattutto in acque calde e scarse, il botulismo aviare, una delle principali cause di strage per avvelenamento di tali volatili, sviluppandosi esso in ambienti privi di ossigeno, con temperature elevate e tessuti animali in decomposizione”***;
- dal punto di vista generale lo scopo della predisposizione di misure conservative in un sito Natura 2000, come quello oggetto della moria di questi giorni, secondo quando disposto dalla Direttiva *“Habitat”* 92/43/CEE e dalla Direttiva *“Uccelli”* 79/409/CEE, è rappresentato dalla conservazione della stessa *ragion d'essere del sito*, e si sostanzia nel **salvaguardare la struttura e la funzione degli habitat e/o garantire la persistenza a lungo termine delle specie alle quali ciascun sito è “dedicato”** (artt. 6 e 7 della suddetta Direttiva 92/43/CEE) e all'articolo 1, lettera a), della Direttiva figura poi la definizione seguente: *“a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di*



*fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) ed i)*”, infine, l’articolo 2, paragrafo 2 specifica l’obiettivo delle misure da adottare a norma della direttiva: **“Le misure adottate ... sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e della specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario”**;

- nel sopra citato *Piano di Gestione del SIC-ZPS IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole* tra gli *Interventi Attivi* al primo posto risultava l’intervento IA1 *“Ripristino della officiosità idraulica dei canali sublagunari all’interno di Valle Mandriole”* che prevedeva per *“promuovere la conservazione e l’efficienza degli equilibri idraulici per favorire la circolazione delle acque dolci, per conservare la vegetazione emersa e sommersa”* il riescavo di canali e la risagomatura di argini, con sfalcio degli stessi, con un costo di euro 247.533,64 indicando come fonte di finanziamento *“Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 216 – Azione 2 “Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica” (progetto già finanziato)”*; al secondo posto risultava l’intervento IA2 *“Riescavo dei canali perimetrali di Valle Mandriole”* che prevedeva sempre per *“promuovere la conservazione e l’efficienza degli equilibri idraulici per favorire la circolazione delle acque dolci, per conservare la vegetazione emersa e sommersa”* il riescavo dei canali perimetrali della Valle con un costo previsto di euro 160.000,00 sempre a valere sul *“Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 216 – Azione 2 “Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica”*; infine, al terzo posto risultava l’intervento IA3 *“Parziale demolizione della esistente traversa sul Lamone (briglia Carrarino), messa in sicurezza dei manufatti e degli argini e costruzione di nuova traversa sul Lamone a valle di Punte Alberete e Valle Canna”* che prevedeva per *“impedire la risalita del cuneo salino, per garantire la conservazione degli habitat e specie dulciacquicoli nei bacini di Punte Alberete e Valle Mandriole e per eliminare la discontinuità fluviale sul fiume Lamone che impedisce la migrazione riproduttiva di Alosa fallax”* la demolizione di questa briglia e la sua ricostruzione più a valle con un costo, in questo caso effettivamente abbastanza elevato, previsto di euro 1.700.000,00 a valere su *“LIFE+, Piano d’azione ambientale, Piano Investimenti Aree Protette”*;
- anche le successive Azioni, del suddetto Piano di gestione, IA4, *(Realizzazione di nuove chiaviche di immissione acqua in Punte Alberete e Valle Mandriole e di sfioratore per scarico livello acque di massima piena Lamone in Valle Mandriole)*, IA5 *(Potenziamento dello scarico di Valle Mandriole nello scolo Rivalone)*, IA6

(Sistemazione dello scarico di Ponte Alberete nel canale Taglio della Baiona), IA7 (Realizzazione di un sistema di filtraggio delle acque del Lamone prima dell'immissione in Valle Mandriole e Ponte Alberete); IA8 (Manutenzione straordinaria di tutti i manufatti idraulici esistenti) erano tese a ripristinare la situazione ottimale degli habitat a partire dalla corretta gestione dei livelli idrici;

### **evidenziato che**

- in questa vicenda l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po sembra più preoccupato di non arrecare intralcio alla stagione della caccia, nelle aree di sua competenza, che interessato a rimediare l'enorme danno ecologico subito dall'area protetta e dal suo habitat;
- le Azioni proposte dal Piano di Gestione del SIC-ZPS IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole risalirebbero, quanto alla loro previsione, già all'anno 2012, ma a tutt'oggi non si sarebbero concretizzate o comunque non sarebbero state portate a termine ed i risultati conseguiti mantenuti in efficienza e ciò non dipenderebbe semplicemente da una mancanza di fondi quanto più da una manifesta incapacità gestionale;
- anche per le azioni di ordinaria amministrazione e manutenzione, quali gli sfalci e la manutenzione dei sentieri e dei cartelli e delle indicazioni, si sarebbe assistito ad un fermo pressoché totale, mostrando come non ci si troverebbe, quindi, dinanzi ad un problema tanto di scarsità di fondi quanto, una volta ancora, di incapacità gestionale;
- da più parti è stato fatto osservare come nei giorni precedenti la moria si assistesse ad un curioso paradosso, infatti, il 30 settembre scorso il livello idrico di Ponte Alberete era salito a + 80 cm slmm (molto alto ed anomalo per quella data) e contemporaneamente il livello di Valle Mandriole era sceso a – 5 cm slmm;
- la stessa Magistratura è stata costretta ad aprire un fascicolo d'indagine per appurare le eventuali responsabilità nella vicenda.

### **Interroga la Giunta regionale e l'assessore competente per sapere:**

- 1) se ritenga che un sito, quale il SIC-ZPS IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole, possa essere gestito in una maniera tale da comprometterne la sua stessa esistenza, in particolare, se alcuna delle Azioni del Piano di Gestione sia mai stata realizzata ed il

risultato mantenuto in costante efficienza e quali i motivi delle mancate attuazioni, soprattutto, in caso di disponibilità dei fondi necessari, inoltre, per quali ragioni le denunce pubbliche, ben circostanziate e ripetute più volte negli ultimi 4 anni, che dipingevano esattamente quanto si è poi, oggi, puntualmente verificato, siano rimaste del tutto inascoltate, infine se ritenga ci siano delle precise responsabilità di quanto accaduto, per esempio manifesta incapacità gestionale in capo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ed in generale, a chi vadano attribuite e se, in quest'ottica, intenda collaborare con l'inchiesta della Magistratura in corso.

Il Consigliere  
(*Andrea Bertani*)

